

COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARES
PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

(approvato con Deliberazione di C.C. n. 25 del 27/06/2013)

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 3 Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 4 Soggetti tenuti al pagamento del tributo

TITOLO II COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

- Art. 5 Obbligazione tariffaria
- Art. 6 Locali ed aree soggette
- Art. 7 Categorie di utenza
- Art. 8 Esclusioni
- Art. 9 Riduzioni della tariffa
- Art.10 Agevolazioni

TITOLO III COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

- Art. 11 Dichiarazione
- Art. 12 Riscossione
- Art. 13 Rimborsi e conguagli
- Art. 14 Verifiche, controlli, recuperi, prescrizione
- Art. 15 Tariffa giornaliera di smaltimento
- Art. 16 Maggiorazione servizi indivisibili
- Art. 17 Controversie
- Art. 18 Norme transitorie

Appendice

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, in attuazione dell'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), susseguentemente modificato con il Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.ii.mm.
2. Il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) ha natura tributaria e non corrispettiva.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
3. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
4. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.

Articolo 3

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti ed anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati agli urbani ed assimilati.
2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e, comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza dei condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. Per le utenze non domestiche il solo presupposto della conduzione e/o detenzione è sufficiente per l'applicazione del tributo.

Articolo 4

Soggetti tenuti al pagamento del tributo

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali o le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, può costituire elemento presuntivo dell'occupazione o conduzione dell'immobile.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo inferiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.

TITOLO II

COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Articolo 5

Obbligazione tariffaria

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alle tabelle allegate al presente regolamento. In caso di utenze che non trovano riscontro nelle categorie di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa sarà determinata avendo riguardo ad appropriati coefficienti di produttività specifica determinati mediante metodi diretti od indiretti.
3. La Tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro 60 giorni dal fatto.
4. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
5. Per le abitazioni l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'articolo 3, comma 2, o con il collocamento di arredamento anche solo parziale. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con il solo presupposto della conduzione e/o detenzione.

Articolo 6

Locali ed aree soggette

1. Per la determinazione della superficie dei locali soggetta a tariffa si fa riferimento alla superficie utile calpestabile misurata sul filo interno dei muri. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.
2. Si considerano soggetti a tariffa i locali produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a. tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno;
 - b. i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - c. il vano scala interno all'abitazione;
 - d. i posti macchina coperti;
 - e. le cantine;
 - f. le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;

- g. i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ;
 - h. nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
 - i. aree scoperte demaniali utilizzate in via esclusiva sulla base di titolo idoneo (concessione) o anche in forma abusiva.
3. Per l'anno 2013, ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 9, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni, da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Articolo 7

Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.
4. Le utenze domestiche si dividono in:
 - A. Utenze domestiche residenti;
 - B. Utenze domestiche non residenti;

5. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe comunale al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione.
6. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze, nella generalità dei casi, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerato un numero fisso di occupanti pari a quattro unità.
7. Nel caso in cui l'utenza domestica sia costituita da una abitazione a disposizione da un soggetto residente nel comune il numero di occupanti viene presunto in tre unità.
8. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come individuati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento. I coefficienti individuati nelle tabelle sono determinati annualmente dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.
9. Le utenze non domestiche si dividono in:
 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 02. Campeggi, distributori carburanti
 03. Stabilimenti balneari
 04. Esposizioni, autosaloni
 05. Alberghi con ristorante
 06. Alberghi senza ristorante
 07. Case di cura e riposo
 08. Uffici, agenzie, studi professionali
 09. Banche ed istituti di credito
 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 14. Attività industriali con capannoni di produzione
 15. Attività artigianali di produzione beni specifici
 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
 17. Bar, caffè, pasticceria
 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

19. Plurilicenze alimentari e/o miste
 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
 21. Discoteche, night club
-
10. Alle unità immobiliari domestiche, in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.
 11. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
 12. Nel caso in cui un'utenza non domestica disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro si può prevedere l'applicazione di diverse categorie.

Articolo 8

Esclusioni

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati

Sono, a titolo esemplificativo esclusi:

a) locali:

- i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- le terrazze scoperte, posti macchina scoperti;

- i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonista.
 - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - le parti comuni degli edifici, quali atri e vani scale.
- immobili inagibili o inabitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

b) aree:

- le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
 - le aree scoperte adibite a verde.
2. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.
 3. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
 4. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

- a) la parte di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia sulla base del Regolamento Comunale vigente;
- b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'articolo 154 del Dlgs n. 152/2006

5. Per l'attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono **rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, pericolosi o non pericolosi** a causa del fatto che le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione percentuale sulla superficie, a richiesta dell'interessato, nei valori sotto indicati a condizione che la parte dimostri, allegando la prevista documentazione circa l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti medesimi a propria iniziativa e spese.

Attività	Percentuale di riduzione sulla superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali--	20
Laboratori fotografici, eliografie	20
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante -	30
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici -	10
Laboratori di analisi	10
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi -	10
Pelletterie -	15
Verniciatura, ceramiche, smalterie	30
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	35

Falegnamerie, vetroresine -	30
Tipografie, stamperie, incisioni --	30
Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione, caseifici –macellerie	30
Marmisti, vetrerie	30
Pasticcerie	30
Edili	30
Allestimenti, pubblicitarie	20
Cantieri navali	30
Uffici per smaltimento toner, cartucce, etc	5

Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi o non, per l'utenza interessata potrà essere presentata istanza di riduzione della superficie soggetta a tariffa.

La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi che ha facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie anche utilizzando, ove possibile, l'analogia con categorie similari.

La richiesta di riduzione, una volta accolta, si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a condizione che non intervengano variazioni di superficie. A tal fine, a pena decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare annualmente al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

Articolo 9

Riduzioni della tariffa

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani negli appositi punti di raccolta, la quota variabile della tariffa da applicare è ridotta del 60% se

l'immobile è fuori dall'area indicata zona a) nella planimetria allegata alla deliberazione C.C. di approvazione Regolamento Tarsu n.. 48/1995 e successive modificazioni.

2. Per le utenze domestiche, allorché sia praticato il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa, così come determinato dalla deliberazione annuale di determinazione delle tariffe.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.
4. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente la tariffa è dovuta con una riduzione dell'80%. In questo caso l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere rappresentata, al suo verificarsi, al gestore del servizio mediante trasmissione di formale atto di diffida.
5. Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero presso terzi quantità di rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura massima del 30% proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al recupero stesso, da determinarsi a cura del Comune in sede di conguaglio, dietro istanza ed allegando idonea documentazione comprensiva di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti relativa all'anno precedente.
6. Le riduzioni della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche e domestiche, contenute nel presente articolo e nei precedenti, comunque potranno essere applicate sino al limite massimo del 70% della stessa parte variabile della tariffa.

Articolo 10

Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 10% nella parte fissa e nella parte variabile alle attività classificate in categoria 17) della tabella di cui allegato C del presente Regolamento qualora nel proprio esercizio non vi sia presenza di slotmachine, videopoker o attrazioni simili in modo da contrastare le ludopatie e le dipendenze da gioco ed arginare il diffondersi di macchine elettroniche per il gioco sul territorio comunale.
2. L'agevolazione di cui al comma precedente è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. La riduzione di cui al comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente richiesta e documentata. E' fatto obbligo di comunicare l'eventuale modifica delle condizioni agevolative.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

TITOLO III

COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Articolo 11

Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
2. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 12

Riscossione

1. Per il versamento del tributo i contribuenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive della maggiorazione per i servizi indivisibili e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - a) 30 aprile: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – agosto;
 - b) 31 ottobre: è liquidato l'acconto relativo al periodo settembre – dicembre.
3. Per il solo anno 2013, in virtù della proroga stabilita con il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, il tributo è liquidato con le seguenti scadenze:
 - a) 30 settembre: per l'acconto relativo al periodo gennaio – luglio;
 - b) 30 novembre: per l'acconto relativo periodo agosto dicembre.
4. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
5. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 10 euro. Tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 10 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa, facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

Articolo 13

Rimborsi e conguagli

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Non si rimborsano le somme fino a euro 10,00.

Articolo 14

Verifiche, controlli, recuperi, prescrizione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso

quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51,65 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51,65 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

10. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed i interessi, non supera euro 10,00.

Articolo 15

Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, locali e/o aree pubbliche od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'occupazione o la detenzione per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rivede applicabile la tariffa annuale del tributo.
2. La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 100% (cento per cento).
3. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale; occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile, nonché ogni altra occupazione che, per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono rifiuti o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
5. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a 2,00 (due) euro.

ART. 16

Maggiorazione per i servizi indivisibili

1. La tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. La predetta maggiorazione è dovuta dalla utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
2. L'aliquota della maggiorazione è stabilita da norma di legge per ogni metro quadrato di superficie imponibile e per ogni tipologia di utenza.

Articolo 17

Controversie

1. Le controversie concernenti l'applicazione della tariffa appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie come previsto dall'art.2 del D. Lgs. 31.12.1992, n.546.

Articolo 18

Norme transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARES, dalla sua entrata in vigore.

2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, Decreto Legge 6/12/2011 n. 201.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali,
 - b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana,
 - c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
6. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Tabella A Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e

simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

24

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR n. 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

Tabella B Utenza domestica

Numero componenti	Ka	Kb		
		Min	Max	Medio
Famiglia 1 componente	0,84	0,60	1,00	0,80
Famiglia 2 componenti	0,98	1,40	1,80	1,60
Famiglia 3 componenti	1,08	1,80	2,30	2,00
Famiglia 4 Componenti	1,16	2,20	3,00	2,60
Famiglia 5 Componenti	1,24	2,90	3,60	3,20
Famiglia 6 Componenti	1,30	3,40	4,10	3,70

Tabella B Utenza non domestica

Categoria	Kc			Kd		
	Min	Max	Medio	Min	Max	Medio
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,42	2,60	4,20	3,40
02. Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,74	5,51	6,55	6,03
03. Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,51	3,11	5,20	4,16
04. Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,37	2,50	3,55	3,03
05. Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,20	8,79	10,93	9,86
06. Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,86	6,55	7,49	7,02
07. Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,98	7,82	8,19	8,01
08. Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,07	8,21	9,30	8,76
09. Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,57	4,50	4,78	4,64
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,99	7,11	9,12	8,12
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,30	8,80	12,45	10,63
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72	1,04	0,88	5,90	8,50	7,20
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,04	7,55	9,48	8,52

14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,67	3,50	7,50	5,50
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,82	4,50	8,92	6,71
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	7,42	6,13	39,67	60,88	50,28
17. Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	4,96	29,82	51,47	40,65
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	2,07	14,43	19,55	16,99
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,08	12,59	21,41	17,00
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	8,25	49,72	85,60	67,66
21. Discoteche, night club	1,04	1,64	1,34	8,56	13,45	11,01